Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 7 agosto 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1964, n. 644.

Regolamento di variazione organica conseguente al trasferimento del dott. Luigi Scrivo all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 199, commi quarto e sesto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 26, commi terzo e seguenti, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, recante disposizioni riguardanti il personale della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 1962 con il quale il direttore di sezione del ruolo transitorio di revisione della Corte dei conti il dott. Luigi Scrivo è stato trasferito nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi del citato art. 26 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Ritenuto che la qualifica di direttore di sezione rivestita dal dott. Scrivo corrisponde a quella di Ispettore Principale del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa del predetto Ispettorato generale;

che, pertanto, in dipendenza dell'anzidetto trasferimento, i posti di ispettore principale del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dello Ispettorato generale medesimo — stabiliti in 30 dalla tabella I allegata alla legge 1° febbraio 1960, n. 26 — debbono essere aumentati di una unità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

I posti di ispettore principale del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, stabiliti in 30 dalla tabella I allegata alla legge 1° febbraio 1960, n. 26, sono aumentati a 31.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1964

SEGNI

MORO — JERVOLINO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 1 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1964, n. 645.

Approvazione di una modifica allo statuto del « Consorzio Veneto Cooperativo Venezia », con sede in Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, n. 1020, con il quale fu costituito, il « Consorzio Veneto Cooperativo Venezia », con sede in Venezia, e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il verbale di assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio, tenutasi il 28 marzo 1963, nella quale è stato deliberato d'intercalare nel testo dello art. 2 dello statuto consortile le parole « di riscaldamento e di questi ultimi la manutenzione ed eventuale gestione »;

Vista l'istanza 22 giugno 1963, con la quale il Sodalizio citato chiede l'approvazione della modifica suddetta;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il seguente art. 2 dello statuto del « Consorzio Veneto Cooperativo Venezia ». con sede in Venezia, quale risulta dopo la modifica, deliberata dalla assemblea dei delegati nella seduta del 28 marzo 1963;

Art. 2. — « Il Consorzio ha per iscopo l'esecuzione di qualsiasi specie di lavoro: lavori di terra, murari, lavori edilizi in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica, in genere, di acquedotti e fognature, opere marittime, opere a struttura metallica, lavori stradali, lavori di armamento ferroviario, gallerie, impianti meccanici ed elettrici, idroelettrici, di riscaldamento e di questi ultimi la manutenzione ed eventuale gestione, opere e forniture varie, assumendo appalti dallo Stato, dagli Enti locali e da qualsiasi stazione appaltante pubblica o privata. Si propone altresì lo sviluppo della cooperazione di lavoro nelle regioni sopra indicate ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1964

SEGNI

BOSCO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 188. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1964, n. 646.

Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione ad accettare un legato per la Biblioteca universitaria di Padova.

N. 646. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Ministero della pubblica istruzione viene autorizzato ad accettare, per la Biblioteca universitaria di Padova, il legato consistente in una raccolta di libri, per un complesso di n. 3181 volumi, disposto dal prof. Egidio Meneghetti con testamento olografo in data 13 aprile 1958, seguito da un codicillo in data 27 aprile 1958, pubblicato con atto del notaio Francesco Piovan di Padova il 7 marzo 1961, n. 2675 di repertorio, registrato il 16 dello stesso mese.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 187. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1964, n. 647.

Approvazione di alcune modifiche allo statuto della Fondazione « Duca d'Aosta », presso la Scuola militare Nunziatella di Napoli, con sede in detta città.

N. 647. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, sono state approvate alcune modifiche allo statuto della Fondazione « Duca d'Aosta », presso la Scuola militare « Nunziatella » di Napoli, con sede in detta città.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 171. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1964, n. 648.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale fra i combattenti della guerra di liberazione, inquadrati nei reparti regolari delle forze armate, con sede in Roma.

N. 648. Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione nazionale fra i combattenti della guerra di liberazione, inquadrati nei reparti regolari delle forze armate, con sede in Roma, via della Stelletta n. 23, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 170. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1964.

Scioglimento del Consiglio comunale di Irgoli (Nuoro).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla base dei risultati elettorali del 17 novembre 1963, i quindici seggi spettanti, per legge, al Consiglio comunale di Irgoli (Nuoro), furono ripartiti fra il gruppo consiliare di estrema sinistra (sette), quello di centro (due) e gli esponenti di una lista civica, di eterogenea composizione (sei).

La mancanza di una maggioranza precostituita, nonchè i contrasti politici e personali, dai quali era stata caratterizzata la battaglia elettorale, non lasciavano prevedere alcuna probabilità di fruttuose intese fra i tre gruppi, anche se, inizialmente, in sede di convalida degli eletti, l'inattesa concentrazione di voti verificatasi in ordine ad una controversa questione di eleggibilità di due consiglieri aveva potuto dare, per un momento, la sensazione della capacità dello schieramento misto di attrarre intorno a sè un numero di consensi sufficiente, sia pur di stretta misura, per il governo del civico Ente. Ben presto, quel risultato doveva rivelarsi illusorio e del tutto episodico; fattore, anzi, esso stesso, di inasprimento delle rivalità, di radicalizzazione della lotta tra i gruppi avversi, al punto da rendere impossibile, per la rappresentanza consiliare, ottemperare al fondamentale obbligo di eleggere il sindaco e la Giunta municipale.

All'uopo, il prefetto di Nuoro, che già era intervenuto per sottolinare la priorità e l'urgenza di detto adempimento; ancora negletto dopo più di tre mesi dalla consultazione elettorale, disponeva, d'ufficio, ben quattro convocazioni del Consiglio comunale di Irgoli, non senza porre in luce, nell'ultimo dei decreti, in data 1° aprile, che la costatata impossibilità di giungere alle predette elezioni avrebbe reso inevitabile lo scioglimento dell'organo consiliare. — Ma le adunanze, tenutesi il 1°, l'8, il 25 marzo ed il 6 aprile scorsi facevano registrare un nulla di fatto —.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'inefficienza dei normali rimedi di fronte alla paralisi funzionale che ha colpito il predetto Consiglio, seriamente pregiudicando gli interessi dell'Ente civico, ha proposto lo scioglimento di quella rappresentanza elettiva, a norma dell'art. 323 del testo unico dela legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Attesa la manifesta, persistente inadempienza del Consiglio comunale di Irgoli in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo imposto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 19 maggio scorso.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Irgoli ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del rag. Albino Deidda, vice direttore di ragioneria della Prefettura.

Roma, addì 10 luglio 1964

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto di Nuoro, il Consiglio comunale di Irgoli non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 maggio 1964;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Irgoli è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Albino Deidda, vice direttore di ragioneria della Prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1964

SEGNI

TAVIANI

(6017)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1964.

Estensione del vincolo panoramico della zona del Monte Grisa, sita nell'ambito del comune di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Trieste per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 31 ottobre 1962 ha deciso di estendere, in base allo art. 1 della legge sopracitata, il vincolo panoramico, già precedentemente costituito sulla zona del Monte Grisa di Trieste — a mare del Ciglione — anche sulla zona boschiva a monte del Ciglione stesso, nel comune di Trieste;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Trieste;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta, circostante il nuovo Tempio Mariano, presenta caratteri di particolare bellezza ed interesse paesistico tali da costituire un quadro naturale di grande importanza panoramica, godibile da più punti di vista;

Decreta:

Riconfermando il vincolo precedentemente costituito a salvaguardia della zona a mare del Ciglione sopraindicato il 26 marzo 1953 nel comune di Trieste di estendere il vincolo stesso sulla zona boschiva a monte del Ciglione medesimo nei limiti interessanti le particelle catastali del c. c. di Contovello indicate in mappa con i numeri dal 2342 al 2359, dal 2361 al 2364, dal 2710

al 2720, 2881/1, 3076 e la particella catastale n. 1103 del c. c. di Barcola, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trieste.

La Soprintendenza ai monumenti, gallerie e antichità di Trieste curerà che il comune di Trieste provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 aprile 1964

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
FENOALTEA

p. *Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
LOMBARDI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trieste

VERBALE

della seduta della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche tenutasi a Trieste il giorno 31 ottobre 1962

L'anno millenovecentosessantadue il giorno trentuno del mese di ottobre nei locali della Soprintendenza ai monumenti gallerie ed antichità di Trieste, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trieste.

Erano presenti i seguenti signori:

Travan gr. uff. avv. Marcello, presidente;
Civiletti arch. Benedetto, vice presidente;
Pross Gabrielli dott. Gabriella;
Guacci dott. ing. Antonio, membro;
Denon dott. ing. Ruggero, membro;
Parovel Giovanni, membro;
Nassivera dott. ing. Pericle, in rappresentanza del sindaco di Trieste;
Licari brig. Cirillo, dell'Ispettorato delle foreste;
De Reya Antonio, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo.

Funge da segretario il rag. Andrea Vidotto.

La seduta ha inizio alle ore 9,45. Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, apre la seduta.

Dopo approvato il verbale della seduta precedente, viene data lettura dell'ordine del giorno:

1) saluto del presidente;

2) proposta di estensione del vincolo paesistico e costituzione di vincoli di inedificabilità in terreni adiacenti il Tempio Mariano sul Monte Grisa nel comune di Trieste - frazione di Barcola e Contovello;

3) comune di Trieste - Colle di Gretta - Ville Tripcovich e Dapretto - Riesame della tutela ai sensi dell'art. 14 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Il presidente porge ai membri della nuova Commissione il suo benvenuto facendo i più calorosi auspici per un prospero lavoro.

Poichè il soprintendente arch. Benedetto Civiletti dopo dieci anni lascia ora la Soprintendenza per un nuovo incarico al Ministero della pubblica istruzione, il presidente rivolge anche a lui il suo saluto, bene augurando per la sua ulteriore attività. L'arch. Civiletti nel congedarsi ringrazia e fa da parte sua i più cordiali auguri alla nuova Commissione.

Si passa quindi all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno:

proposta di estensione del vincolo paesistico e di costituzione di vincoli di inedificabilità sui terreni adiacenti il Tempio Mariano sul Monte Grisa nel comune di Trieste - frazioni di Barcola e Contovello.

L'arch. Civiletti riferisce alla Commissione sul progetto di costruzione del Tempio Mariano sul Monte Grisa in zona tutelata come bellezza d'insieme a monte della strada Vicentina. Poichè la costruzione prevista sorgerà quasi ai margini della zona soggetta a tutela, al fine di conservare al meglio le caratteristiche peculiari del posto, di grande interesse paesistico, e di evitare quindi che l'ambiente venga turbato da costruzioni utilitarie che non potrebbero mancare di sorgere sulle aree circostanti il Tempio, ritiene necessario procedere ad una estensione della tutela sulla zona circostante il Tempio rafforzando poi il vincolo generale della protezione d'insieme con un ulteriore più rigoroso vincolo di inedificabilità sui suoli adiacenti, per un raggio che la Commissione è chiamata a proporre.

Sulla proposta del soprintendente, il presidente apre la discussione.

Prende la parola l'ing. Nassivera, direttore della ripartizione dei lavori pubblici del comune di Trieste, per chiarire che nel nuovo piano regolatore in corso di preparazione, la zona in esame è già considerata zona verde, prevedendosi su essa la possibilità del sorgere soltanto di piccoli edifici con un'altezza massima di ml. 4,00 ed un rapporto di un cinquantesimo fra area coperta ed area scoperta. E' attualmente, durante il periodo di salvaguardia, facoltà del sindaco di evitare qualsiasi costruzione, che non si uniformi al nuovo piano regolatore.

Pertanto la zona viene sottoposta già da parte del Comune ad una certa misura di inedificabilità.

Interviene nella discussione anche l'ing. Guacci, membro della Commissione e progettista del Tempio, il quale dà il suo pieno ed incondizionato appoggio alla proposta del soprintendente intesa ad ovviare che attorno alla Chiesa si proceda comunque a costruzioni di qualsiasi specie. Informa anzi di avere lui stesso elaborato la planimetria con la delimitazione della zona inedificabile ed è favorevole ad una inedificabilità anche per il fatto che nel basamento del Tempio sono stati progettati tutti gli impianti logistici e sanitari per i pellegrini, senza bisogno di costruzioni supplementari. Fa inoltre osservare che l'immediata vicinanza del Tempio al Borgo residenziale S. Nazario non rende tecnicamente necessaria la costruzione di altri edifici.

Il presidente riassume la discussione rilevando come i vari membri intervenuti nella discussione stessa siano orientati sulla necessità di tutelare la zona secondo le proposte iniziali del sig. Soprintendente.

Ed invero non è chi non veda come per salvaguardare nei suoi caratteri l'ambiente naturale che circonda il nuovo Tempio e ne forma la zona esterna di rispetto occorra impedire che la solita speculazione faccia sul posto disordinate costruzioni utilitarie.

I mezzi strumentali a disposizione e che si presentano utili per raggiungere tale tutela sono chiaramente definiti nella relazione fatta in esordio dall'arch. Civiletti.

Pertanto, su conforme proposta del presidente,

LA COMMISSIONE

Visto il carattere peculiare della zona circostante il nuovo Tempio Mariano, zona di singolare bellezza e destinata a garantire devozione e raccoglimento, considerata l'opportunità di tutelarla nella sua attuale carrateristica;

delibera

ad unanimità come segue:

1) riconfermando il vincolo precedentemente costituito a salvaguardia della zona a mare del Ciglione di che all'avviso n. 22 del 26 marzo 1953 a firma del prof. dott. Giuseppe Fadda capo dell'Ufficio del Governo militare alleato - Educazione, in *Gazzetta Ufficiale* C.M.A. vol. VI, n. 9 del 1° aprile 1953, pagina 164, di estendere a monte dell'art. 1°, n. 4 della legge 1497 del 29 giugno 1939 il vincolo stesso sulla zona boschiva a monte del Ciglione nei limiti segnati in giallo nell'allegata planimetria 1:2000 sub *A*) ed interessanti le particelle catastali del c.c. di Contovello indicate in mappa con i numeri dal 2342 al 2359, dal 2361 al 2364, dal 2710 al 2720, 1881/1, 3076 e la particella catastale n. 1103 del c.c. di Barcola;

2) di includere, per i motivi in narrativa, nell'elenco delle cose individue di cui all'art. 6 in nesso al successivo art. 16 della citata legge n. 1497 del 29 giugno 1939, le particelle catastali del c.c. di Contovello indicate in mappa con i numeri: 2342, 2881/1, 3076 incluse nella P. T. 2093 di Contovello e la particella catastale n. 1103 del c.c. di Barcola inclusa nella P. T. 583 di Barcola, nei limiti segnati in rosso nella planimetria allegata sub *B*), di proprietà del comune di Trieste.

Si passa infine al terzo argomento:

(*Omissis*).

Alle ore 11,30 la seduta ha termine.

Il Presidente: gr. uff. avv. Marcello TRAVAN

Il Segretario rag. Vidotto ANDREA

(6003)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1064.
Classificazione tra le provinciali di sette strade in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, numero 22411, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Pesaro e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti sette strade:

1) Strada del Vergineto .	km.	6,700
2) Strada della Ridolfina .	»	11,400
3) Strada di Sant'Anna .	»	6,300
4) Strada Mambaroccio - Carrara .	»	9,100
5) Strada di San Paterniano . .	»	9,700
6) Strada di Rocca Leonella . .	»	13,800
7) Strada della Morola . .	»	3,100
Sommano	km.	60,100

che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le sette strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6068)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.
Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, *n. 1014*;

Vista la deliberazione n. 3101 del 31 dicembre 1963, con la quale la Giunta provinciale di Bolzano ha proposto la provincializzazione delle seguenti strade:

1) « Vandojes-Terento-Colli di Pusteria » dalla Strada statale n. 49 nei pressi dell'abitato di Vandojes fino all'inizio dell'abitato di Colli in Pusteria	km.	9,750
2) « Ridanna-Masseria » dal chilometro 11,100 della provinciale di Ridanna fino all'opificio della miniera di Monteneve . . .	»	3,708
Totale .	km.	13,458

Ritenuto che tali due strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le due strade di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km 13,458 sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6089)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1964.
Costituzione della Commissione centrale per l'ammasso volontario delle lane tessili.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1964, registro n. 8, foglio n. 293 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 149 del 19 giugno 1964) con il quale sono stabilite le modalità di attuazione dell'ammasso volontario delle lane tessili della tosa 1964, assistito dai contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto l'art. 8 di detto decreto che prevede l'istituzione di una Commissione centrale per l'ammasso volontario delle lane tessili;

Viste le designazioni pervenute dagli Enti e dagli Organismi agricoli interessati:

Decreta:

La Commissione centrale di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 22 giugno 1964, è costituita come appresso:

Albertario prof. Paolo, presidente, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero della agricoltura e delle foreste;

Verginelli prof. Cataldo, vice presidente, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Canello dott. Giorgio, in rappresentanza della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Barbato dott. Rodolfo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Viali dott. Giorgio, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Giustozzi dott. Dante, in rappresentanza dell'Associazione nazionale della pastorizia;

Salerno prof. Angelo, in rappresentanza dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma.

Ai componenti della Commissione centrale compete il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1964

Il Ministro: FERRARI - AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1964
Registro n. 11 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 168

(6437)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1964.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Collegio sindacale dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e Romagna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto l'art. 28 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico, con sede in Bologna, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di due componenti il Collegio sindacale di detto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Innocenzo Zitelli e il dott. Vincenzo Rossitto sono confermati rispettivamente sindaco effettivo, con funzioni di presidente, e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico, con sede in Bologna.

I predetti dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(6023)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Risultati delle elezioni suppletive per la nomina di un componente del Comitato nazionale per le Scienze chimiche, ai sensi dell'art. 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963.

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE CHIMICHE

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate n. 121 di cui n. 119 valide, n. 1 nulla e n. 1 bianca.

Hanno riportato voti:

Cardani prof. Cesare	voti n. 1
Mangini prof. Angelo	» 88
Panizzi prof. Luigi	» 2
Speroni prof. Giovanni	» 28

Pertanto risulta eletto il prof. Mangini Angelo con voti 88.

(6096)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Erwin Schaudy, Console generale onorario - ad personam - di Austria a Torino.

(6106)

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gino Guccerelli, Console onorario della Repubblica di San Marino a Ravenna, con giurisdizione sulle provincie di Ravenna, Forlì e Pesaro.

(6107)

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giovanni Calì, Console onorario della Repubblica di San Marino a Palermo.

(6108)

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al prof. Angelo Flavio Guidi, Vice console onorario della Repubblica di San Marino a Roma.

(6109)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 5515/1726 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al comune di Orsogna della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle - Montesecco » in Orsogna estesa mq. 3.610 riportata in catasto alle particelle numeri 385/*a* e 276 dei fogli di mappa numeri 10 e 11 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con il n. 167.

(6139)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tredozio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964 il comune di Tredozio (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.316.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6383)

Autorizzazione al comune di Roccasecca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964 il comune di Roccasecca (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.733.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6384)

Autorizzazione al comune di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Minturno (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.751.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6385)

Autorizzazione al comune di Prossedi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Prossedi (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.325.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6386)

Autorizzazione al comune di Sabaudia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1964, il comune di Sabaudia (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.613.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6387)

Autorizzazione al comune di Roccagorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Roccagorga (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.472.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6388)

Autorizzazione al comune di Sermoneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Sermoneta (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.848.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6389)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « La Cavallina »

Con decreto n. 821 in data 22 luglio 1964, il dott. Walter Regolo, domiciliato elettivamente in Castelnuovo della Daunia, è autorizzato a smerciare in bottiglie l'acqua minerale denominata « La Cavallina » che sgorga dalla sorgente omonima nel territorio del comune di Castelnuovo della Daunia (Foggia).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di un litro e mezzo litro, contrassegnati da etichette rettangolari delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 11,5 per i recipienti da un litro e di cm. 14 × cm. 9 per i recipienti da mezzo litro.

Nel riquadro centrale vi è raffigurata in colore grigio su fondo bianco una fontana che poggia su di un ippocampo e lateralmente due fregi; e si legge dall'alto in basso: Acqua minerale naturale (in caratteri rossi) - Battericamente pura - Diuretica, antiurica, antidispeptica, attivante le funzioni gastro-enteriche ed epatiche (in caratteri grigi) - La Cavallina (in caratteri rossi) - Castelnuovo della Daunia (prov. di Foggia) (in caratteri neri).

In fondo la frase « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente » (in caratteri neri).

Sul margine inferiore sono riportati gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Nel riquadro laterale di sinistra, stampato su fondo grigio, sono riportati superiormente i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua secondo l'analisi eseguita dal prof. Mario Talenti dell'Istituto di igiene della Università di Roma in data dicembre 1957.

In basso è riprodotto il giudizio di purezza batteriologica dell'acqua formulato dal prof. Vittorio Puntoni, già direttore dell'Istituto d'igiene della Università di Roma, in data dicembre 1957.

Nel riquadro di destra in caratteri neri su fondo grigio sono riportate in lingua italiana, francese, inglese e tedesca le proprietà terapeutiche dell'acqua minerale.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta dalla sorgente allo stabilimento di imbottigliamento mediante apposita tubazione in acciaio inossidabile, posta per tutto il suo percorso in cunicolo ispezionabile di cemento armato e sarà imbottigliata come sgorga dalla sorgente.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

Intorno alla sorgente verrà costituita una zona di protezione del raggio di m. 30, tenuta a prato naturale con alberi, e recintata con rete metallica.

(6196)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 agosto 1964

1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	578,55
1 Franco svizzero	144,465
1 Corona danese	90,355
1 Corona norvegese	87,305
1 Corona svedese	121,671
1 Fiorino olandese	172,98
1 Franco belga	12,572
1 Franco francese	127,522
1 Lira sterlina	1742,50
1 Marco germanico	157,182
1 Scellino austriaco	24,216
1 Escudo Port.	21,722

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a otto posti di consigliere bibliografico di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 9 novembre 1963, numero 03/5413, con il quale è stato bandito un concorso per esami a otto posti di consigliere bibliografico di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche;

Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1683, contenente norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico sopra citato;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del succitato concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a otto posti di consigliere bibliografico di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche, indetto con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche in data 9 novembre 1963, n. 03/5413, è composta come segue:

Presidente:
Trotta dott. Carmine, consigliere di Stato.

Membri:
Bozza prof. Tommaso, libero docente di biblioteconomia e bibliografia nell'Università di Roma;
Gliozzi prof. Mario, libero docente di storia della scienza nell'Università di Torino;
Rolla dott. Franco, segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche;
Aluffi ing. Antonio, direttore bibliografico di 1ª classe del Consiglio nazionale delle ricerche.

Alla Commissione sono aggregati i seguenti membri aggiunti per gli esami di lingue straniere:
Ferrara prof. Fernando, incaricato di lingua e letteratura inglese nell'Istituto universitario orientale di Napoli;
Petralia prof. Franco, incaricato di lingua e letteratura francese nell'Università di Lecce;
Quattrocchi prof. Luigi, incaricato di lingua e letteratura tedesca nell'Università dell'Aquila.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Alvaro Donadio, direttore di divisione dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Roma, addì 15 luglio 1964

p. *Il presidente*: ROLLA

(6336)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il conferimento di undici posti di operaio comune nelle Scuole di polizia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo successivo, registro n. 10 Interno, foglio n. 150, con il quale è stato indetto un concorso per il conferimento di undici posti di operaio comune nelle Scuole di polizia;

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art 7 del decreto ministeriale soprarichiamato;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di undici posti di operaio comune nelle Scuole di polizia, è costituita come segue:

Presidente:
Petroccia dott. Publio, vice prefetto, direttore della divisione personale P. S.

Componenti:
Mignone dott. Giuseppe, direttore di ragioneria di 1ª classe;
Carta dott. Cesare, direttore di sezione;
Coletta dott. Liberatore, direttore di sezione;
Pierangeli dott. Alessandro, direttore di sezione.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal dott. Paolo Sarullo, consigliere di 1ª classe in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Ai componenti della Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 giugno 1964

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1964
Registro n. 23 Interno, foglio n. 33. — DI STEFANO

(6335)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di operaio permanente nel ruolo dei salariati dello Stato dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli Osservatori astronomici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico approvato con regio decreto 2 dicembre 1924, n. 2114, concernente lo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che stabilisce nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1962, registro n. 1, foglio n. 135, con il quale è stata determinata la pianta organica degli operai dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli Osservatori astronomici;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Considerato che la situazione della tabella organica risulta oggi la seguente:

CATEGORIA	Posti in ruolo	Posti coperti	Posti vacanti
Categoria I: specializzati	12	10	2
Categoria II: qualificati	107	89	18
Categoria III: comuni	82	73	9
Categoria IV: manovali	52	46	6
Categoria V: operaie	6	2	4
Totali	259	220	39

Constatata la necessità di ricoprire le vacanze attualmente esistenti;

Esaminate le esigenze dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli Osservatori astronomici;

Considerato che i posti riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate sono stati accantonati;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio permanente nel ruolo dei salariati dello Stato dell'Amministrazione universitaria, della Scuola Normale Superiore di Pisa e degli Osservatori astronomici:

QUALIFICA DI MESTIERE	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria	5ª categoria	Totale dei posti
Idraulico	1	3	—	—	—	4
Elettricista	1	3	—	—	—	4
Cuoco	—	2	—	—	—	2
Falegname	—	2	—	—	—	2
Vivaista	—	2	—	—	—	2
Legatore di libri	—	2	—	—	—	2
Imbianchino	—	2	—	—	—	2
Lavandaio	—	—	1	—	—	1
Bracciante agricolo	—	—	1	—	—	1
Cameriere (uomo)	—	—	2	—	—	4
Cameriere (donna)	—	—	2	—	—	
Addetta alle pulizie	—	—	—	2	—	2
Conducente di automezzi e trattori con patente di 2º grado	—	2	—	—	—	2
Stiratrice	—	—	—	—	4	4
	2	18	6	2	4	32

Art. 2.

I seguenti posti di 1ª e 2ª categoria, per i quali è prevista la prova d'arte ai sensi dell'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono riservati agli invalidi di guerra:

Categoria I: invalidi di guerra . . . . n. 1

Categoria II: invalidi di guerra . . . . » 3

invalidi civili di guerra . . » 1

Nel concorso per la categoria 2ª la metà dei posti, detratta l'aliquota prevista per gli invalidi di guerra, è riservata agli operai dello Stato delle categorie inferiori, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

Art. 3.

Per essere ammesso al concorso è necessario che lo aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 32 salvo le elevazioni del limite massimo previsto dalle vigenti disposizioni. Si prescinde dal limite massimo di età per i salariati di ruolo e non di ruolo dello Stato;

c) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

d) sia di sana e robusta costituzione fisica tale anche da garantire l'attitudine a svolgere i mestieri di cui al precedente art. 1;

e) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I candidati devono essere in possesso del certificato di compimento degli studi elementari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI) entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita;

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) l'iscrizione nelle liste elettorali, con l'indicazione del Comune di iscrizione, oppure se di età inferiore agli anni ventuno, di non essere incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

6) di non aver riportato condanne penali;

7) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) di essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i salariati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella domanda i candidati devono altresì indicare la categoria e la qualifica di mestiere alle quali intendono concorrere.

Qualora al concorrente interessi partecipare al concorso per più qualifiche di mestiere o per posti di diverse categorie, dovrà presentare domande separate per ciascuna qualifica e per ciascuna categoria.

Gli aspiranti ai posti di 3ª, 4ª e 5ª categoria, giusto quanto disposto dall'art. 11 del presente decreto, devono produrre tutti i titoli in loro possesso, utili agli effetti del concorso (titolo di studio, certificato dei servizi prestati, certificato militare, stato di famiglia, ecc.).

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero della pubblica istruzione, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 4 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che siano utilmente collocati nella graduatoria di merito di ogni singola qualifica di mestiere e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma, attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta la bollo da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1º gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860-od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; i reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione nonchè la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) gli orfani dei caduti per la guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 200;

g) i figli dei mutilati ed invalidi dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del padre dell'aspirante;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L. 200;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

o) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato su carta legale della competente autorità israelitica.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nelle singole graduatorie di categoria, esclusi i salariati di ruolo dell'Amministrazione universitaria, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento degli studi elementari.

E' data facoltà di sostituire il certificato originale con una copia autenticata dal notaio su carta da bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato di residenza dell'aspirante deve contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi marittimi in carta da bollata da L. 200 per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 200.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal Sindaco.

Art. 8.

Dei documenti elencati al precedente art. 7 i seguenti devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui al secondo comma dello stesso art. 7:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 49, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri. Anche tale certificato dovrà essere prodotto unitamente ai documenti in carta libera ora menzionati.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero della pub-

blica istruzione, o presso altre Amministrazioni dello Stato od Enti di qualsiasi natura. Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato o l'ufficio presso cui è depositato.

I profughi dei territori di confine hanno inoltre la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione a proprio insindacabile ed esclusivo giudizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti al secondo comma del precedente art. 6 rispetto al termine prescritto nel primo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici spettanti dall'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 7 rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 7.

Art. 9.

Le Commissioni giudicatrici, composte ai sensi delle disposizioni in vigore, saranno nominate con successivi decreti ministeriali.

Art. 10.

Il grado di abilità professionale degli aspiranti ai posti di salariati dello Stato di 1ª, 2ª e 3ª categoria (operai permanenti specializzati, qualificati e comuni) sarà accertato mediante l'esecuzione di una prova d'arte o di un esperimento pratico non disgiunto dalla conoscenza di nozioni teoriche sulle materie in esame.

Per ciascuna prova d'arte o esperimento pratico la Commissione giudicatrice esprimerà in apposito verbale il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine professionale e al rendimento e formando fra essi, in tal modo, una graduatoria per ciascuna qualifica e per ciascuna categoria.

Le prove pratiche suddette non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sedici ventesimi.

Art. 11.

Per i posti di addetta alle pulizie, manovale e stiratrice da conferire rispettivamente nella 4ª e 5ª categoria, per i quali la natura delle prestazioni richieste esclude la possibilità dell'esecuzione di una prova d'arte o di un esperimento pratico la nomina viene conferita in base alla sola valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà quindi preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti ai posti suddetti con determinazione dei relativi punteggi.

Art. 12.

Il Ministero comunicherà agli interessati la località, i giorni e le ore in cui si effettueranno le prove pratiche del concorso, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 13.

I candidati dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto all'atto della nomina, il trattamento economico previsto per le singole categorie e qualifiche dalla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Ai salariati di ruolo dell'Amministrazione universitaria che risultino vincitori del concorso per il passaggio a categorie superiori ai sensi dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90, verrà attribuito il trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento alla data del collocamento nella nuova categoria.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova nelle rispettive categorie e qualifiche per un periodo non inferiore a sei mesi.

Art. 15.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1964
Registro n. 56 Pubblica istruzione, foglio n. 177

(5849)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a cinquecentocinquanta posti di direttore didattico in prova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 5 febbraio 1934, n. 439;

Veduto il regio decreto 7 febbraio 1935, n. 131;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 26 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti addì 14 settembre 1963, registro n. 64, foglio n. 18, con il quale è stato bandito un concorso per esami e titoli a cinquecentocinquanta posti di direttore didattico in prova;

Ritenuta l'opportunità di nominare la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963, di cui alle premesse, è composta dalle seguenti persone:

1) Catalfamo prof. Giuseppe, ordinario di pedagogia nella Facoltà di magistero dell'Università di Messina, presidente;

2) Dispensa dott. Agostino, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione;

3) Migliorini dott. Umberto, ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione elementare;

4) Pacciani prof. Giuseppe, ordinario di istituzioni di diritto nell'Istituto tecnico commerciale statale « Gioberti » di Roma;

5) Valeriani prof. Aurelio, ordinario di storia e filosofia nel Liceo classico « A. Mariotti » di Perugia.

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Amedeo Florio, consigliere di 1ª classe.

La spesa relativa al pagamento dei compensi ai componenti della Commissione, stabiliti in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, graverà sul capitolo 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 nella misura di L. 2.000.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1964
Registro n. 47, foglio n. 354

(6334)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche per complessi edilizi dell'I.N.A.I.L. in Bologna, Caserta, Cremona, Firenze, Genova-Sampiedarena, Legnano, Monza, Ostuni, Padova, Piacenza, Rimini, Saronno, Savona, Torino, Venezia, Vercelli, indetto dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), intendendo realizzare, con riferimento ed in applicazione delle leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237, opere artistiche da collocare nei complessi edilizi in seguito specificati, indice, per la loro ideazione e realizzazione, un concorso con le norme di cui al presente bando:

Art. 1.

E' indetto un concorso tra gli artisti di cittadinanza italiana per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte qui di seguito indicate, destinate alla decorazione dei complessi edilizi per ciascuna di esse opere specificate:

Gruppo A): otto pannelli decorativi in pittura o mosaico (ovvero tecnica similare), di m. 1,50 di base per m. 1 di altezza, da compensarsi ciascuno con lire 1.500.000, con soggetto « Il Lavoro » e di caratteristiche adatte alla destinazione, da installare nelle seguenti località: Cremona, sede I.N.A.I.L. in via Dante: due pannelli; Ostuni, Casa di riposo I.N.A.I.L. per grandi invalidi: un pannello; Padova, Centro traumatologico ortopedico I.N.A.I.L. in via Facciolati: tre pannelli; Rimini, sede I.N.A.I.L. in piazza Arco d'Augusto: due pannelli.

Gruppo B): dieci pannelli decorativi in pittura o mosaico (ovvero tecnica similare) o ceramica policroma, di m. 2,90 di base per m. 2 di altezza, da compensarsi ciascuno con lire 3.000.000, con soggetto « Il Lavoro » e di caratteristiche adatte alla destinazione, da installare uno per ciascuna delle seguenti località: Caserta, sede I.N.A.I.L. in via Roma; Cremona, sede I.N.A.I.L. in via Dante; Genova-Sampierdarena, sede I.N.A.I.L. in via Molteni; Legnano, sede I.N.A.I.L. in via Tosi; Monza, sede I.N.A.I.L. in via Pavoni; Ostuni, Casa di riposo I.N.A.I.L. per grandi invalidi; Piacenza, sede I.N.A.I.L. in piazzetta del Tempio; Saronno, sede I.N.A.I.L. in piazza dei caduti Saronnesi; Savona, sede I.N.A.I.L. in via Venezia; Venezia, sede I.N.A.I.L. in Campiello della Comare.

Gruppo C): due pannelli in mosaico o tecnica similare, di m. 6,50 di base per m. 2,50 di altezza, da compensarsi ciascuno con lire 7.000.000, di soggetto e caratteristiche adatti alla destinazione, da installare uno nello stabile in Bologna, sede I.N.A.I.L. in piazza Martiri e l'altro nel Centro traumatologico ortopedico I.N.A.I.L. in Torino, via Zuretti.

Gruppo D): un pannello in pittura o ceramica policroma, articolato in quattro sezioni di m. 1,70 per m. 1,70, da compensarsi complessivamente con lire 8.000.000, di soggetto e caratteristiche adatti alla destinazione, da installare nel Centro traumatologico ortopedico I.N.A.I.L. in Torino, via Zuretti.

Gruppo E): una transenna in ceramica o terracotta patinata, di m. 1,50 di base per m. 3.60 di altezza e di m. 0,15 di spessore, da compensarsi con lire 4.200.000, da installare nello stabile in Vercelli, sede I.N.A.I.L. in via Torino.

Gruppo F): cinque statue a tutto tondo in marmo o bronzo, di soggetto e sviluppo adatti alla destinazione, da compensarsi ciascuna con lire 7.500.000, da sistemare nelle seguenti località: Bologna, sede I.N.A.I.L. in piazza Martiri: una statua; Firenze, Centro traumatologico ortopedico I.N.A.I.L. in via Alderotti: due statue; Torino, Centro traumatologico ortopedico I.N.A.I.L. in via Zuretti: una statua; Venezia, sede I.N.A.I.L. in Campiello della Comare: una statua.

Art. 2.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere e con ciascuna opera anche per più destinazioni per le quali siano previste le stesse caratteristiche, fermo restando che la medesima opera non potrà essere vincitrice che per una sola destinazione.

La presentazione di ciascuna opera dovrà essere effettuata come segue:

per le opere di cui ai gruppi *A*, *D* e *F*, attraverso un bozzetto nella scala ritenuta idonea dall'artista od anche con l'opera originale;

per le opere di cui ai gruppi *B* e *C*, attraverso un bozzetto nella scala 1 : 5;

per l'opera di cui al gruppo *E*, attraverso un bozzetto nella scala 1 : 3.

Dovranno inoltre essere presentati:

a) esauriente relazione descrittiva dell'opera, in triplice copia, con particolare riferimento agli intendimenti artistici che la hanno ispirata, anche in relazione all'ambiente nel quale dovrà essere collocata, agli elementi tecnici che la caratterizzano e alle modalità previste per il collocamento in loco;

b) per quanto riguarda le opere in ceramica e per quelle in mosaico o tecnica similare: un particolare dal vero di dimensioni m. 0,50 per m. 0,50, dal quale risulti la tecnica che si intende seguire;

c) per le sculture: un campione del materiale o dei materiali che saranno impiegati;

d) una dichiarazione del concorrente, redatta su carta da bollo da L. 200, che l'opera presentata è originale ed è unico esemplare e che, ove sia, successivamente al concorso, allestita una mostra, se ne autorizza irrevocabilmente l'esposizione con l'indicazione del nome dell'Autore, da ricavarsi dai documenti di identificazione presentati;

e) certificati di cittadinanza italiana.

Art. 3.

Gli elaborati presentati al concorso dovranno essere accuratamente protetti ed imballati, portare ben visibile la indicazione « Concorso per opere d'arte per l'edificio in . . . . . ., gruppo . . . . ., destinato a . . . dell'I.N.A.I.L. » ed essere contrassegnati soltanto da un motto e da un numero di cinque cifre, ripetuti su ciascuno di essi. Il motto ed il numero dovranno essere riprodotti sul fronte di due buste opache sigillate con timbri di ceralacca, contenenti una il documento di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, e l'altra gli elementi di identificazione del concorrente ed il suo attuale indirizzo con i documenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente articolo. Ciascuna delle buste, oltre il motto ed il numero, dovrà portare le indicazioni: Concorso per opere d'arte per l'edificio in . . ., gruppo . . ., destinato a . . . dell'I.N.A.I.L. » e, rispettivamente, « Relazione » e «Documenti ».

Gli elaborati ed i documenti tutti prescritti dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Commissione opere d'arte - Via Angelo Brunetti 25/G, Roma, entro le ore 12 del giorno 16 novembre 1964.

Gli elaborati e documenti che pervenissero, anche uno solo di essi, oltre il termine suindicato, non saranno presi in considerazione, non ammettendosi ritardi per nessuna causa, nemmeno di forza maggiore.

Art. 4.

Gli artisti che intendono prendere parte al concorso potranno rivolgersi all'I.N.A.I.L. - Servizio tecnico per l'edilizia, in Roma, via Nomentana n. 74, per ottenere copia dei grafici riguardanti la ubicazione dell'opera d'arte per la quale intendono concorrere.

A richiesta tali documenti potranno essere rimessi, a mezzo raccomandata, ma l'I.N.A.I.L. non risponderà di eventuali disguidi o ritardi.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da apposite Commissioni formate secondo le disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

Ciascuna Commissione, nell'esprimere il proprio giudizio, dovrà considerare anche le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'opera deve essere collocata.

Ciascuna Commissione deciderà validamente con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri più uno e a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

Ciascuna Commissione giudicherà definitivamente; contro le sue decisioni, pertanto, non è ammesso alcun reclamo, di qualsiasi natura.

Ciascuna Commissione aprirà soltanto la busta dei documenti relativi all'elaborato dichiarato vincitore.

Gli altri elaborati non vincitori, come quelli che fossero pervenuti oltre il termine stabilito per la presentazione, saranno tenuti dall'Istituto a disposizione degli autori per 60 giorni dalla data di chiusura del concorso.

L'I.N.A.I.L. non risponderà degli elaborati e documenti non ritirati entro tale termine, trascorso il quale potranno anche essere distrutti, rimanendo l'Istituto esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi ragione o causa.

Art. 7.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori dovranno ritenersi compensati con l'affidamento della esecuzione della opera.

L'I.N.A.I.L. acquisterà con il pagamento del corrispettivo la piena ed esclusiva proprietà di detta opera, della quale non potranno essere prodotti altri esemplari, fermi peraltro, tutti i diritti connessi alla proprietà, come quello di riproduzione sia fotografica che con qualunque altro mezzo, di esposizione, ecc.

Il corrispettivo, stabilito per ciascuna opera come all'articolo 1, sarà pagato come indicato all'art. 10.

Su dette somme, a norma dell'art. 3 della citata legge 29 luglio 1949, n. 717, sarà trattenuta la percentuale del 2 % a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti.

Nessun compenso verrà corrisposto per alcun motivo agli artisti non vincitori. Nel caso che, a suo insindacabile giudizio, la Commissione non ritenesse meritevole di essere prescelto alcuno degli elaborati, l'I.N.A.I.L. rinnoverà il concorso per le opere per le quali il presente ha avuto esito negativo.

L'esito del concorso sarà reso noto mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e ne sarà data notizia alla stampa.

L'I.N.A.I.L. si riserva la facoltà di allestire — dopo l'espletamento del concorso — una pubblica mostra degli elaborati presentati, indicando i nomi degli autori come al precedente art. 2, lettera *d*).

Nel caso che la mostra abbia luogo, il termine di cui al comma quinto dell'art. 6 decorrerà dalla data di chiusura della mostra stessa.

Art. 8.

Per disciplinare i rapporti tra l'I.N.A.I.L. e l'artista vincitore, incaricato della realizzazione dell'opera e del suo collocamento in loco, sarà stipulata apposita convenzione.

L'I.N.A.I.L. potrà dare eventuali indicazioni, specie per il collocamento dell'opera.

I compensi forfettari indicati all'art. 1 devono intendersi comprensivi di ogni corrispettivo, per qualsiasi titolo, nessuno escluso od eccettuato, per qualsiasi onere e spesa che attengano alla realizzazione ed al collocamento in loco dell'opera, nonchè alla sua conservazione e manutenzione fino al collaudo.

Art. 9.

La decisione della Commissione giudicatrice sarà comunicata personalmente al vincitore, con l'invito a perfezionare la convenzione di cui al precedente art. 8 entro il termine perentorio di dieci giorni, scaduto il quale l'Istituto potrà ritenersi sciolto da ogni impegno verso il vincitore stesso.

Le opere commesse dovranno essere consegnate ultimate e in loco nel termine che sarà stabilito nella convenzione, comunque non oltre 140 giorni dalla data di comunicazione al vincitore del risultato del concorso.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna, come sopra, dell'opera sarà applicata una penale di L. 10.000, fino ad un massimo di giorni trenta, dopo di che la convenzione si intenderà risoluta di diritto.

Art. 10.

La liquidazione del compenso stabilito avverrà per il 30 % al momento del perfezionamento della convenzione di cui all'art. 8; per il 60 % dopo che l'opera, ultimata, sia stata sistemata in loco, come sarà fatto risultare da verbale in contraddittorio. L'I.N.A.I.L. potrà concedere, a suo giudizio, acconti in corso d'opera.

Il rimanente decimo sarà corrisposto dopo l'esito favorevole del collaudo, che sarà espletato entro sei mesi dalla data del predetto verbale.

Art. 11.

Tutte le spese relative al perfezionamento della convenzione, bollo, registro ed Ige senza rivalsa, saranno a carico esclusivo dell'artista che riceverà la commissione.

Art. 12.

La partecipazione al concorso importa per i partecipanti l'accettazione incondizionata di tutte le norme stabilite nel presente bando, le prescrizioni del quale sono tassative; la loro inosservanza comporterà la esclusione dal concorso.

Roma, addì 28 luglio 1964

Il presidente: MORELLI

(6332)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (I.C.E.)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a ventidue posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva-amministrativa dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a ventidue posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva-amministrativa dell'Istituto nazionale per il commercio estero, indetto con determinazione presidenziale del 9 aprile 1964 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 22 maggio 1964, è costituita come appresso:

Presidente:

Guarini avv. Matteo, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Menegazzi prof. Guido; Renzi prof. Antonio; Loreto dottor Vincenzo; Groja dott. Lodovico; Mezzacapo prof. Camillo; Borgianni dott. Leone.

Segretario:

La Torre dott. Michele, funzionario della divisione personale.

Roma, addì 16 luglio 1964

Il presidente dell'Istituto: DALL'OGLIO

(6111)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a quattro posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva-ispettiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a quattro posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva-ispettiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero, indetto con determinazione presidenziale del 9 aprile 1964 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 22 maggio 1964, è costituita come appresso:

Presidente:

Guarini avv. Matteo, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Zito prof. Francesco; Lalatta prof. Filippo; Pugliesi dottor Mario; Groja dott. Lodovico; Fois dott. Giorgio; Borgianni dott. Leone.

Segretario:

La Torre dott. Michele, funzionario della divisione personale.

Roma, addì 16 luglio 1964

Il presidente dell'Istituto: DALL'OGLIO

(6112)

MINISTERO DEL TESORO

Iscrizione di allievi alla Scuola dell'arte della medaglia e conferimento di premi per l'anno scolastico 1964-1965

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e successive modificazioni, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperte le iscrizioni di allievi al 1° corso della Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1964-65.

Coloro i quali aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola, debbono aver compiuto un corso di studi in una Scuola d'arte, oppure superare la prova di idoneità di cui al successivo art. 3.

Coloro che si sottopongono alla prova suddetta concorrono anche al conferimento di un premio di L. 120.000 che, su proposta del Consiglio direttivo della Scuola, verrà attribuito all'aspirante che avrà conseguito il punteggio più elevato, che non dovrà, comunque, essere inferiore agli 8/10 in ciascuno dei saggi di cui si compone la prova.

Inoltre, un altro premio di pari importo verrà messo a concorso tra gli allievi di cittadinanza italiana che, avendo conseguito al termine del decorso anno scolastico la promozione al 2° corso, si sottoporranno, all'inizio dell'anno scolastico 1964-65, ad un esperimento pratico che consisterà in una prova di modellazione e una di incisione. Detto premio verrà attribuito all'allievo che avrà conseguito il punteggio più elevato, comunque non inferiore agli 8/10 in ciascuna prova.

Tra gli allievi di cittadinanza italiana, infine, che avranno superato gli esami di licenza al termine del decorso anno scolastico e che avranno chiesto di frequentare il corso di perfezionamento, che è facoltativo, sarà messo a concorso un premio di L. 240.000 che, sempre su proposta del Consiglio direttivo della Scuola, verrà conferito all'allievo più meritevole fra quelli che si saranno sottoposti ad analogo esperimento pratico di modellazione e di incisione, all'inizio dell'anno scolastico 1964-65, conseguendo il punteggio di almeno 8/10 in ciascuna prova.

L'erogazione dei premi suddetti sarà ripartita nei tre trimestri scolastici.

Art. 2.

Le domande di iscrizione al 1° corso della Scuola, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro - Divisione IV) entro il 30 settembre c. a.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) nome e cognome dell'aspirante;
b) luogo e data di nascita;
c) domicilio;
d) indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza italiana;
2) se siano incorsi in eventuali procedimenti penali, precisandone l'esito.

Gli aspiranti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno, della modellazione e della incisione.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie, dovranno essere autenticati.

Art. 3.

La prova di idoneità cui dovranno sottoporsi, ai sensi del precedente art. 1, gli aspiranti al 1° corso non in possesso di un titolo di studio di una scuola d'arte, nonchè coloro i quali, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami, intendono concorrere al conferimento del premio, avrà luogo in Roma, presso la Scuola dell'arte della medaglia (Palazzo della Zecca, via Principe Umberto n. 4) e consisterà in:

1) un saggio di modellazione, in bassorilievo, di una figura umana, copiata dal vero;
2) un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato della prova di idoneità e dei titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che saranno ammessi alla Scuola suddetta debbono fare pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i documenti appresso elencati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine;
2) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;
3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) devono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Durante il corso dell'anno scolastico, agli allievi dei tre corsi, ritenuti meritevoli dal Consiglio direttivo, potranno altresì essere assegnati altri premi di minore entità, a titolo di incoraggiamento.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola, senza conseguire l'idoneità.

Roma, addì 27 luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(6331)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3284 del 10 marzo 1964 e n. 3341 del 16 marzo 1964 relativi al concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1962;

Considerato che il dott. Galasso Alfonso vincitore della condotta medica di Acquaro ha rinunziato;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo del dott. Galasso Alfonso, regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che il dott. Mauro Michele che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Acquaro indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 3341 del 16 marzo 1964, il dott. Mauro Michele è dichiarato vincitore della condotta medica di Acquaro in sostituzione del dott. Galasso Alfonso rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del comune di Acquaro.

Catanzaro, addì 18 luglio 1964

Il medico provinciale: LANIA

(5999)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 7931 del 31 maggio 1964, con cui sono stati dichiarati i vincitori dei posti di condotta medica vacanti al 30 novembre 1961;

Visto il decreto n. 9315 del 1° luglio 1964, con cui, a parziale modifica del precitato provvedimento, è stato dichiarato vincitore del posto di condotta medica del comune di Mandanici il dott. Carmelo Catano;

Considerato che il predetto sanitario ha comunicato al Comune interessato di rinunziare alla nomina, e che occorre, pertanto, provvedere alla dichiarazione del vincitore, nei confronti del concorrente che segue per ordine di graduatoria e che accetta;

Viste le disposizioni del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Domenico Ventura è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Mandanici, al posto del concorrente rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 18 luglio 1964

(6038) *Il medico provinciale*: GIUSTOLISI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1964, n. 187/San. con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle sedi di condotte mediche vacanti al 30 novembre 1962, nella provincia di Vicenza;

Considerato che alcuni candidati hanno rinunciato alla sede loro assegnata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto citato in premesse, i sottoindicati medici sono dichiarati vincitori delle sedi di condotta segnate a fianco di ciascuno di essi:

1) Pancrazio dott. Giovanni: Foza;
2) Foletto dott. Aldo: Barbarano Vicentino;
3) Carlotto dott. Luigi: Lonigo (2° Rep.).

Vicenza, addì 30 maggio 1964

(6120) *Il medico provinciale*: BONTEMPO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Campobasso.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 117/U.V.P. del 13 gennaio 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario consorziale di Castropignano-Casalciprano-Torella del Sannio-Molise, vacante al 30 novembre 1963;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, relativo a modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Campobasso, dell'Ordine provinciale dei veterinari di Campobasso, nonchè dell'assemblea del consorzio interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario consorziale di Castropignano-Casalciprano-Torella del Sannio-Molise, vacante al 30 novembre 1963, è costituita come segue:

Presidente:

Donadoni dott. Mario, vice prefetto vicario;

Componenti:

Pellecchia dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Pezza dott. Michele, veerinario provinciale superiore;

Marcato prof. dott. Arnaldo, docente di ruolo in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Montemagno prof. dott. Francesco, docente di ruolo in patologia e clinica medica veterinaria;

Di Lecce dott. Pellegrino, veterinario condotto;

Segretario:

Santagata dott. Alessandro, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Campobasso, della Prefettura di Campobasso e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 8 luglio 1964

Il veterinario provinciale: RUGGIERO

(5755)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.